

27395-21



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Presidente -

Dott. ANTONIO SCARPA - Consigliere -

Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO - Consigliere -

Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS - Rel. Consigliere

Dott. STEFANO OLIVA - Consigliere -

Oggetto

CONTRATTO
D'OPERA

Ud. 19/03/2021 -
CC

R.G.N. 14549/2019

Rep.

ha pronunciato la seguente

eu + cl.

ORDINANZA

sul ricorso 14549-2019 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)

(omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis)

(omissis) , rappresentato e difeso da sé medesimo;

- ricorrente -

contro

(omissis) SRL IN LIQUIDAZIONE;

- intimata -

avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di BOLZANO, depositata il
18/02/2019 *in Re 2184/2018;*

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA
BESSO MARCHEIS.

*2616
21*

PREMESSO CHE

L'avv. (omissis) ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del 19 febbraio 2019 emessa dal Tribunale di Bolzano, in composizione monocratica, di rigetto della domanda dell'avvocato ricorrente di pagamento di compensi professionali per l'attività svolta in favore della società controricorrente.

Resiste con controricorso (omissis) s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore.

CONSIDERATO CHE

I. Il primo motivo di ricorso contesta la nullità dell'ordinanza per violazione dell'art. 14 del d.lgs. 150/2011, in quanto emessa dal Tribunale di Bolzano in composizione monocratica invece che collegiale.

Il motivo è manifestamente fondato. Il Tribunale, adito ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 150/2011, ha infatti pronunciato l'ordinanza in composizione monocratica e non collegiale come espressamente previsto dal secondo comma del medesimo art. 14 e "l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale costituisce un'autonoma causa di nullità della decisione, con conseguente conversione in motivo di impugnazione" (v. Cass. 24754/2019).

L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento dei restanti due motivi, motivi attinenti il merito del rigetto della domanda, che rispettivamente denunciano l'uno la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, e segnatamente dell'art. 1967 c.c., l'altro l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

II. Il ricorso va pertanto accolto e il provvedimento impugnato deve essere cassato in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata al Tribunale di Bolzano, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso e cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese relative

al giudizio di legittimità, al Tribunale di Bolzano che deciderà in composizione collegiale.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione sesta/seconda civile, in data 19 marzo 2021.

Il Presidente

(Luigi Giovanni Lombardo)



Il Funzionario Giudiziario
Patrizia Ciorra

Depositaria cancelleria

Oggi: 19 MARZO 2021



Il Funzionario Giudiziario
Patrizia Ciorra